Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 17 luglio 1973 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

1973

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1180.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 142. — All'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di biochimica e chimica clinica.

Dopo l'art. 265 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica.

Scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica

Art. 266. — La scuola di specializzazione di « Biochimica e chimica clinica » ha lo scopo di poter offrire una migliore qualificazione scientifica e professionale a coloro che intendono dedicarsi alle discipline biochimiche con indirizzo medico-biologico.

Art. 267. — Alla scuola, che ha la durata di tre anni, possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche e in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Art. 268. — Il numero complessivo di specializzandi da ammettere alla scuola è fissato in 120 allievi, ripartiti in 40 allievi per anno. L'ammissione alla scuola avviene per titoli e per esami. Qualora un aspirante in possesso di titoli, attinenti alla materia della scuola, chieda abbreviazione del corso, dovrà presentare istanza motivata.

L'importo delle tasse, soprattasse e contributi è fissato come segue:

tassa immatricolazione	L.	5.000
tassa iscrizione	»	18.000
contributo biblioteca	»	1.000
contributo spese generali e riscaldamento	»	21.000
soprattassa esami	»	7.000
provento prestazioni segreteria	»	3.000
contributo assistenza sanitaria	»	500
contributo O.S.A.	»	1.000
contributi laboratorio	»	100.000
soprattassa esami diploma	»	3.000

Art. 269. — La direzione della scuola viene assunta da un professore di ruolo di chimica biologica o di materia affine. Il direttore della scuola può nominare un vice direttore che lo coadiuvi ed un segretario.

Art. 270. — Gli insegnamenti impartiti nei tre anni saranno i seguenti:

1° *Anno*:

Biochimica generale;
Biochimica applicata;
Biologia generale;
Istochimica.

2° *Anno*:

Biochimica dinamica;
Biologia molecolare;
Chimica clinica;
Biochimica patologica.

3° *Anno*:

Farmacobiochimica;
Biochimica ormonale;
Enzimologia clinica;
Biometria.

In ciascun anno sarà richiesta la frequenza per almeno una settimana in laboratorio.

Art. 271. — Ogni materia di insegnamento è anche materia di esame, il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo. Alla fine dei tre anni gli allievi dovranno presentare una tesi scritta e sostenere un esame di diploma. I candidati non riconosciuti idonei potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola.

A coloro che abbiano superato l'esame finale verrà rilasciato il diploma di specialista in « Biochimica e chimica clinica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 170. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1973, n. **387**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regolamento per l'esecuzione del citato testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2443, e la legge 6 marzo 1950, n. 108;

Viste le deliberazioni dell'assemblea degli enti partecipanti all'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, adottate in data 25 febbraio, 16 settembre e 16 dicembre 1970;

Visto lo statuto dell'istituto medesimo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1950, n. 716 e modificato con decreti del Presidente della Repubblica del 24 settembre 1951, n. 1247, del 1° luglio 1952, n. 1062, del 30 luglio 1953, n. 666, del 23 maggio 1956, n. 602, del 24 maggio 1957, n. 477 e del 13 agosto 1970, n. 672;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, secondo il testo allegato, composto di 28 articoli, che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1973

LEONE

MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 158. — CARUSO

Nuovo testo dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA

Art. 1.

L'Istituto di credito fondiario delle Venezie, subentrato all'Istituto di credito fondiario della Cassa di risparmio della città di Verona, autorizzato con regio decreto 15 aprile 1900, n. 115, ed eretto in ente morale in virtù del regio decreto 30 novembre 1919, n. 2443, è costituito con la partecipazione delle Casse di risparmio di Gorizia, dell'Istria, della Marca Trivigiana, di Padova e Rovigo, della provincia di Bolzano, di Trento e Rovereto, di Trieste, di Udine e Pordenone, di Venezia, di Verona, Vicenza e Belluno e dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie.

E' soggetto a vigilanza in conformità alle norme di legge relative alla difesa del risparmio ed all'esercizio del credito.

Art. 2.

L'Istituto ha sede in Verona e durata fino al 31 dicembre 1999.

Esso ha lo scopo di esercitare, ai sensi delle vigenti leggi:

a) il credito fondiario nelle provincie trivenete e nella provincia di Mantova;

b) il credito agrario di miglioramento nelle provincie trivenete a mezzo di una Sezione per l'esercizio del credito agrario di miglioramento;

c) il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità nelle provincie trivenete e nella provincia di Mantova a mezzo di una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, a norma delle leggi 6 marzo 1950, n. 108, istitutiva della sezione e 11 marzo 1958, n. 238.

L'Istituto può partecipare ad altri Enti esercenti il credito fondiario.

L'Istituto potrà inoltre costituire sezioni autonome per l'esercizio di altri crediti speciali, la cui esplicazione sia attribuita dalla legge agli istituti di credito fondiario.

TITOLO II

PATRIMONIO

Art. 3.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai fondi di garanzia e dai fondi di riserva.

Art. 4.

I fondi di garanzia dell'Istituto ammontano complessivamente a L. 6.000.000.000 e sono assegnati:

per L. 2.000.000.000 all'esercizio del credito fondiario;

per L. 500.000.000 alla sezione di credito agrario di miglioramento;

per L. 3.500.000.000 alla sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

Detti fondi sono conferiti dagli Istituti partecipanti nelle seguenti quote:

Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno	55 /100
Cassa di risparmio di Padova e Rovigo	28 /100
Cassa di risparmio di Venezia	11 /100
Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie	3,750/100
Cassa di risparmio della Marca Trivigiana	0,50 /100
Cassa di risparmio di Trieste	0,50 /100
Cassa di risparmio di Udine e Pordenone	0,50 /100
Cassa di risparmio della provincia di Bolzano	0,25 /100
Cassa di risparmio di Trento e Rovereto	0,25 /100
Cassa di risparmio di Gorizia	0,125/100
Cassa di risparmio dell'Istria	0,125/100

I fondi di garanzia non potranno essere ridotti per tutta la durata dell'Istituto a somma inferiore a L. 1.000.000.000 per l'esercizio del credito fondiario, a L. 250.000.000 per la sezione di credito agrario di miglioramento, a L. 1.750.000.000 per la sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, ancorchè l'importo delle cartelle e delle obbligazioni in circolazione si mantenga al di sotto del limite stabilito dalle disposizioni vigenti.

Dovrà in ogni caso essere mantenuto il rapporto previsto dalle norme vigenti

Qualora, per il raggiungimento dei fini istituzionali l'assemblea dei partecipanti deliberi di aumentare i fondi di garanzia, ciascun Ente partecipante è tenuto a concorrere all'aumento globale in misura proporzionale alla quota di conferimento in atto. Tuttavia l'assemblea potrà consentire che quote di aumento siano conferite, in tutto o in parte, da partecipanti diversi da quelli cui sarebbero spettate.

La cessione delle partecipazioni, totale o parziale, può avere luogo solo previo consenso da concedersi dall'assemblea.

L'assemblea dei partecipanti potrà disporre, sempre che siano rispettate le disposizioni concernenti il limite di emissione delle cartelle e delle obbligazioni e dietro approvazione dell'organo di vigilanza il trasferimento totale o parziale dei fondi di garanzia dall'una all'altra gestione o sezione, nonchè il trasferimento ai fondi di garanzia di quella parte dei fondi di riserva che accede il doppio dei fondi di garanzia.

La responsabilità degli enti partecipanti è limitata ai rispettivi apporti ai fondi di garanzia.

L'Istituto è tenuto ad investire, a sensi di legge, somme per un ammontare corrispondente alla metà dei fondi di garanzia. L'altra metà sarà investita in titoli emessi o garantiti dallo Stato, o in cartelle fondiarie od in altri impieghi di sicuro realizzo e comunque consentiti.

Art. 5.

I fondi di riserva sono costituiti con le modalità di cui al successivo art. 26.
Essi debbono essere investiti a sensi di legge.

TITOLO III
ORGANI DELL'ISTITUTO

Art. 6.

Sono organi dell'Istituto:
l'assemblea dei partecipanti;
il consiglio di amministrazione;
il presidente;
il collegio sindacale;
il comitato tecnico consultivo;
il direttore generale.

Capo I
ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI

Art. 7.

L'assemblea è costituita dai rappresentanti degli enti partecipanti.
Ogni partecipante può farsi rappresentare da altro partecipante mediante delega conferita anche con semplice lettera.
Nessun partecipante può disporre di più di una delega.
L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce, ai sensi del presente statuto.
I verbali sono firmati dal presidente o da chi in sua vece ha presieduto l'assemblea e dal direttore generale o da chi lo ha sostituito nella sua qualità di segretario.

Art. 8.

Spetta all'assemblea:

a) eleggere il vice presidente dell'Istituto fra i membri del consiglio di amministrazione che siano presidenti di enti partecipanti, nonchè il sostituto del presidente per il caso di impedimento del vice presidente, pure scelto tra i presidenti degli enti partecipanti;
b) eleggere i membri del collegio sindacale di propria competenza;
c) deliberare sul bilancio annuale e procedere alla assegnazione degli utili;
d) deliberare sulla costituzione di sezioni autonome per l'esercizio di crediti speciali;
e) deliberare sulla partecipazione ad altri Istituti;
f) deliberare sull'aumento o sulla riduzione dei fondi di garanzia, sul loro trasferimento dall'una all'altra gestione o Sezione e sul trasferimento di fondi di riserva ai fondi di garanzia; sui limiti di valore alla competenza del presidente di accordare sottrazioni, riduzioni e frazionamenti ipotecari, nonchè di autorizzare il concorso ai pubblici incanti; sulle modificazioni dello statuto; sulla proroga o scioglimento anticipato dell'Istituto, in seguito a proposta del consiglio di amministrazione o di propria iniziativa;
g) deliberare sulle eventuali cessioni di quote di partecipazione fra gli enti partecipanti o, in sede di aumento, sulla assunzione totale o parziale di quote da parte di partecipante diverso da quelli cui spettano;
h) deliberare sulla forma di gestione degli uffici, della loro organizzazione e dell'organico del personale;
i) deliberare sulla istituzione di agenzie e di uffici di rappresentanza;
l) determinare la somma da accreditarsi annualmente a ciascun partecipante a titolo di rimborso spese generali e di personale;
m) deliberare sulle operazioni eccedenti per valore il limite di competenza del consiglio di amministrazione, su proposta dello stesso;
n) determinare la misura dell'indennità di rappresentanza al presidente e delle medaglie di presenza spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione e dell'emolumento da corrispondere ai sindaci;
o) deliberare su qualunque altro argomento che le venga sottoposto dal consiglio di amministrazione.

Art. 9.

L'assemblea è convocata entro il mese di aprile di ogni anno, per deliberare sugli argomenti di cui all'art. 8 sub *c*), *l*), e *n*).
Deve essere altresì convocata su richiesta del consiglio di amministrazione quando questo lo reputi necessario, ovvero, quando ne sia fatta domanda, scritta e motivata, dal collegio sindacale oppure da enti partecipanti i quali rappresentino almeno un terzo dei fondi di garanzia dell'Istituto.
Negli ultimi due casi l'assemblea deve avere luogo entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Art. 10.

La convocazione dell'assemblea è fatta mediante lettera raccomandata da spedirsi agli enti partecipanti almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.
L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

Art. 11.

Salvo quanto è precisato nel seguito del presente articolo, per la validità delle assemblee in prima convocazione occorre che vi siano rappresentati almeno i quattro quinti dei fondi di garanzia.
Le assemblee in seconda convocazione non possono avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione e sono valide quando vi sia rappresentata almeno la metà dei fondi di garanzia.
Le votazioni sono fatte per quote di partecipazione e le delibere sono prese a maggioranza delle quote presenti o rappresentate.
Per le decisioni sugli argomenti di cui ai punti *a*), *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *l*), dell'art. 8 occorre il voto favorevole di tante quote pari almeno ai quattro quinti dei fondi di garanzia presenti o rappresentati.
Per l'istituzione di agenzie ed uffici di rappresentanza in zona dove operi un ente partecipante, è necessaria la maggioranza di cui al comma precedente se l'ente interessato sia consenziente, altrimenti saranno necessari la partecipazione all'assemblea di almeno quattro quinti dei fondi di garanzia ed il voto favorevole di quattro quinti delle quote presenti o rappresentate.
Assiste alle assemblee il direttore generale dell'Istituto, che fungerà da segretario.
Assistono di norma alle assemblee anche i direttori generali degli enti partecipanti.

Capo II
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12.

L'Istituto è amministrato da un consiglio di amministrazione composto dal presidente, dal vice presidente e da altri undici membri, e precisamente esso è composto da:

presidente, due vice presidenti ed un consigliere di amministrazione della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, designato dalla stessa;
presidente ed un vice presidente della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, dalla stessa designato;
presidente della Cassa di risparmio di Venezia;
presidente della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana;
presidente dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie;
quattro rappresentanti comuni delle altre Casse partecipanti da queste nominati per un triennio fra i loro presidenti nella seduta dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'Istituto.

Il membro del consiglio di amministrazione decaduto per non aver più la corrispondente carica presso l'ente partecipante deve essere da quest'ultimo sostituito con altro proprio amministratore.
La stessa norma si applica nel caso di membro temporaneamente impedito.

Qualora il sostituto sia il presidente, il vice presidente o il consigliere nominato dall'assemblea a sensi dell'art. 18, il sostituto potrà esercitare solo le funzioni di consigliere.

Art. 13.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio di amministrazione spetta una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze del consiglio nella misura che sarà stabilita dall'assemblea.

In ogni caso non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Al presidente o, per il periodo di effettiva sostituzione, a chi lo sostituisce spetta inoltre un'indennità di rappresentanza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea.

Per incarichi, sedute o riunioni fuori del comune di rispettiva residenza, competono una indennità ed il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.

Art. 14.

Il presidente dell'Istituto può convocare il consiglio di amministrazione quando lo ritenga opportuno.

Egli deve convocarlo su richiesta scritta e motivata di almeno cinque consiglieri, o del collegio dei sindaci.

Il consiglio dovrà di norma essere convocato almeno una volta al mese nella sede sociale o altrove.

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente mediante lettera raccomandata, con indicati gli argomenti da trattare, da spedire almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza a ciascun componente e ai sindaci.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta telegraficamente.

Alle adunanze del consiglio partecipa, con voto consultivo, il direttore generale dell'Istituto ed assistono di norma i direttori generali degli enti i cui presidenti fan parte del consiglio.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Istituto, ad eccezione di quanto, ai sensi del presente statuto, è specificatamente riservato alla competenza dell'assemblea.

Esso delibera fra l'altro:

1) sulle proposte di riforma dello statuto da sottoporre all'assemblea;

2) sulla convocazione delle assemblee e sull'ordine del giorno delle singole adunanze;

3) sul rendiconto annuale di ciascuna gestione e sul progetto di bilancio e di assegnazione degli eventuali utili;

4) sulle condizioni da praticarsi dall'Istituto per le operazioni;

5) sulla concessione dei finanziamenti fino alla concorrenza di L. 2.000.000.000, compresi i rischi in essere e sulle proposte di concessione di finanziamenti di competenza dell'assemblea;

6) sulle condizioni concernenti sia l'acquisto che la emissione e l'alienazione delle cartelle e delle obbligazioni e sui provvedimenti idonei alla disciplina del mercato di detti titoli, ivi inclusa l'eventuale costituzione tra gli Enti partecipanti di consorzi titoli;

7) sull'approvazione dei regolamenti interni che disciplinano l'ordinamento dell'Istituto;

8) sulla nomina del direttore generale e sui relativi provvedimenti; su tutti i provvedimenti riguardanti il personale dell'Istituto, su proposta del direttore generale;

9) sull'autorizzazione a stare in giudizio, sulla rinuncia agli atti del giudizio per materie che esulano dalla semplice tutela dei crediti dell'Istituto o dalle procedure esecutive o fallimentari, sulle transazioni e conciliazioni e sulla definizione di qualsiasi controversia;

10) sulle competenze del comitato tecnico consultivo;

11) sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili, a norma di legge;

12) sulla riduzione, sottrazione e cancellazione di formalità ipotecarie eseguite a garanzia di finanziamenti, ove permanga un credito dell'Istituto;

13) sui compiti, attribuzioni, obblighi e responsabilità da assegnare agli enti partecipanti;

14) sulla assegnazione delle elargizioni dirette a finalità culturali, sociali o di beneficenza;

15) su quant'altro occorre ai fini del regolare funzionamento dell'Istituto.

Art. 17.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sette consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti però, quelle previste ai numeri 1), 4), 6), 8), 10), 13) dell'art. 16 sono prese con il voto favorevole di almeno tre quarti dei consiglieri presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la adunanza.

Le votazioni riguardanti persone facenti parte degli organi dell'Istituto debbono essere fatte a scrutinio segreto; in caso di parità la proposta si intende respinta.

I verbali sono firmati dal presidente o da chi in sua vece ha presieduto l'adunanza e dal direttore generale o da chi lo ha sostituito, nella sua qualità di segretario del consiglio.

Alle sedute segrete partecipano esclusivamente gli amministratori e i sindaci; le funzioni di segretario sono assunte da un consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

I membri del consiglio di amministrazione debbono allontanarsi dalla riunione, quando si trattino o si decidano affari nei quali siano personalmente, direttamente od indirettamente, interessati.

Capo III
Presidente

Art. 18.

Presidente dell'Istituto è di diritto il presidente della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, convoca e presiede l'assemblea, il consiglio di amministrazione ed il comitato tecnico consultivo; vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio.

Senz'uopo di speciali deliberazioni: può accordare le sottrazioni, riduzioni e frazionamenti ipotecari riguardanti i finanziamenti il cui importo residuo non superi il limite stabilito dall'assemblea, ferma la stima originaria della cauzione; consente la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni ipotecarie allorquando al contratto condizionato non sia seguito il contratto definitivo, ovvero il credito dell'Istituto sia stato interamente soddisfatto; rinuncia agli atti giudiziali nelle materie non di competenza del consiglio di amministrazione; autorizza l'annotazione di inefficacia dei pignoramenti immobiliari, nonchè il concorso ai pubblici incanti per l'acquisto di beni cauzionali fino al prezzo stabilito dall'assemblea; compie ogni atto conservativo nell'interesse dell'Istituto e promuove le azioni possessorie e quelle esecutive. Delibera infine, nei casi di urgenza, su materie di competenza del consiglio di amministrazione, chiedendone la ratifica alla prima adunanza.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente.

Nei casi di assenza o di impedimento anche del vice presidente, la firma degli atti dell'Istituto con tutti i poteri inerenti alla sostituzione compete ad un consigliere di amministrazione nominato dall'assemblea ogni biennio.

Di fronte ai terzi, la firma del sostituto fa fede dell'assenza o dell'impedimento del sostituito.

Capo IV
Collegio sindacale

Art. 19.

La gestione dell'Istituto è controllata da un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e tre supplenti.

Un sindaco effettivo ed un sindaco supplente sono nominati dall'assemblea dei partecipanti.

Un sindaco effettivo ed un sindaco supplente vengono designati dalla Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie. La designazione è sottoposta all'approvazione del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, che vi provvede con proprio decreto.

I predetti sindaci devono essere scelti tra persone particolarmente esperte in materia di finanza, estranee agli organi amministrativi, direttivi e sindacali ed al personale degli enti partecipanti.

Un sindaco effettivo, presidente del collegio ed un sindaco supplente sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Ai sindaci effettivi spettano un emolumento annuale che viene determinato dall'assemblea ed il rimborso delle spese sostenute nell'adempimento dell'incarico.

I sindaci svolgono le loro funzioni con le attribuzioni e secondo le norme delle vigenti disposizioni di legge.

Essi intervengono alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Capo V
COMITATO TECNICO CONSULTIVO

Art. 20.

Il comitato è costituito dal presidente, o da chi lo sostituisce, dal direttore generale dell'Istituto e dai direttori generali delle Casse di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, di Padova e Rovigo, di Venezia, della Marca Trivigiana e dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie.

Alle sedute che riguardino eventuali consorzi titoli o materie di generale o particolare importanza intervengono anche i direttori generali degli altri enti partecipanti.

Il comitato si raduna, normalmente, una volta al mese e ogniqualvolta il presidente lo reputi necessario.

Il comitato esprime il parere sulle materie determinate dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 16, n. 10).

I verbali delle sedute del comitato tecnico consultivo debbono essere trascritti in apposito libro e controfirmati dal presidente e dal segretario; quest'ultimo viene designato periodicamente dal comitato stesso tra i dirigenti o funzionari dello Istituto o degli enti partecipanti.

Capo VI
DIRETTORE GENERALE

Art 21.

Alla direzione dell'Istituto è preposto un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione, previo benestare della Banca d'Italia.

Il direttore assiste alle assemblee dei partecipanti ed interviene, con voto consultivo, alle adunanze del consiglio di amministrazione, con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto. E' membro di diritto del Comitato tecnico consultivo.

Egli inoltre:

a) dirige i servizi dell'Istituto, tratta tutti gli affari, esamina le domande di finanziamenti pervenute dalle direzioni compartimentali o direttamente, disponendo, ove lo reputi necessario, accertamenti tecnici e legali supplementari e le sottopone agli Organi competenti;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del presidente;

c) firma i contratti di finanziamento, la corrispondenza ordinaria, nonchè ogni altro atto e documento di ordinaria amministrazione, i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, le girate e le quietanze dei vaglia e degli assegni, riscuote e quietanza i mandati delle amministrazioni pubbliche;

d) funge da segretario delle assemblee e del consiglio e controfirma, unitamente al presidente, i verbali delle adunanze;

e) riferisce ai competenti organi sulle domande di finanziamento, nonchè su ogni altro argomento che non sia di competenza del presidente;

f) formula proposte ed esprime pareri sui provvedimenti riguardanti il personale dell'Istituto;

g) redige i rendiconti annuali e li presenta al consiglio entro il trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio.

In caso di assenza od impedimento, il direttore è sostituito da un dirigente o funzionario dell'Istituto designato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il direttore generale fa fede dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.

Art. 22.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, il direttore generale è facoltizzato a delegare ad altri dipendenti le attribuzioni di cui alla lettera *c)* del terzo comma del precedente art. 21.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE

Art. 23.

Gli enti partecipanti, con l'osservanza delle norme dei rispettivi statuti, funzionano come direzioni compartimentali dell'Istituto, e pertanto:

a) ricevono le domande di finanziamento e curano tutti gli accertamenti tecnico-legali attenendosi alle norme e alle istruzioni deliberate dal consiglio di amministrazione dell'Istituto;

b) assistono ed agevolano i richiedenti al fine della produzione dei certificati e di tutto quanto occorre ai fini della completa istruttoria delle operazioni;

c) trasmettono le domande di finanziamento alla direzione dell'Istituto, corredate di tutti i documenti prescritti e munite del loro parere;

d) provvedono altresì:

1) alla stipulazione dei finanziamenti, secondo le autorizzazioni e con le modalità prescritte dall'Istituto;

2) all'incasso delle semestralità di ammortamento e delle altre somme dovute all'Istituto;

3) al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli estratti;

4) a tutte le altre operazioni di competenza dell'Istituto, con l'osservanza delle norme deliberate dal consiglio di amministrazione.

Agli enti partecipanti potrà essere conferito dal consiglio di amministrazione il potere di rappresentare in giudizio l'Istituto in tutte le liti, avvalendosi dell'opera dei propri legali.

Agli enti partecipanti potrà altresì essere conferito dal consiglio di amministrazione il potere di deliberare e dare esecuzione, mediante i propri organi amministrativi, ad operazioni di finanziamento la cui garanzia sia posta nelle loro zone di azione, ai sensi dell'art. 16, n. 13).

L'Istituto potrà esercitare la sua attività anche a mezzo di uffici di rappresentanza ed agenzie, ai sensi dell'art. 11 del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, previa autorizzazione della vigilanza.

Art. 24.

Per qualsiasi operazione di finanziamento, per l'eventuale instaurazione delle procedure esecutive, per le rivendite degli immobili pervenuti in proprietà dell'Istituto in seguito ad azioni promosse a fine di recupero di crediti, e per ogni altro provvedimento, l'Istituto deve previamente sentire il parere dell'Ente partecipante nella cui zona trovasi il debitore o l'immobile oggetto della garanzia o dell'esecuzione.

Art. 25.

Gli enti partecipanti, per lo svolgimento dei compiti ad essi delegati dall'Istituto, si valgono dell'opera del proprio personale amministrativo, tecnico e legale.

L'assemblea determina annualmente la quota che, a rimborso di spese di personale e generali, deve essere accreditata a ciascun ente partecipante.

TITOLO V
BILANCIO - UTILI - FONDI DI RISERVA

Art. 26.

L'esercizio dell'Istituto si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il progetto di bilancio dell'esercizio precedente viene presentato entro il mese di aprile all'assemblea, accompagnato dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Il bilancio annuale consta di tanti rendiconti, quante sono le gestioni, delle quali raccoglie distintamente le risultanze.

L'utile annuale di ciascuna gestione è destinato come segue:

1) in primo luogo è prelevato un decimo a favore del fondo di riserva;

2) quindi è distribuito ai partecipanti un interesse fino al 6% delle quote conferite al fondo di garanzia, a titolo di dividendo;

3) il residuo è destinato dall'assemblea, sia in via alternativa che concorrente, ad un aumento dell'interesse corrisposto ai partecipanti fino al limite globale dell'8% delle quote conferite e, per una quota massima del 10% dell'utile, ad elargizioni dirette a finalità culturali, sociali o di beneficenza;

4) quanto rimane, infine, ad ulteriori fondi di riserva.

Art. 27.

In caso di scioglimento e di conseguente liquidazione di una sezione, le attività nette risultanti saranno destinate ad aumento dei restanti fondi di garanzia e di riserva.

In caso di scioglimento dell'Istituto, le attività nette risultanti spetteranno ai partecipanti in proporzione delle rispettive quote di partecipazione ai fondi di garanzia.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 28.

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si osservano le prescrizioni delle leggi generali e speciali in vigore.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
MALAGODI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1973, n. **388.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale « Missionarie militi di Maria Immacolata », con sede in Catania.

N. 388. Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale « Missionarie militi di Maria Immacolata », con sede in Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 160. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1973, n. **389.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento e del mutamento del titolo del beneficio parrocchiale di S. Andrea a Gricignano, in Borgo S. Lorenzo.

N. 389. Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Firenze in data 31 dicembre 1971, integrato con dichiarazione 9 maggio 1972, relativo all'incorporazione del territorio della parrocchia di S. Andrea a Gricignano, in Borgo S. Lorenzo (Firenze), nella circoscrizione territoriale della limitrofa parrocchia di Santa Maria a Olmi nello stesso comune, ed al trasferimento del beneficio parrocchiale, col mutato titolo di S. Andrea nell'Ascensione del Signore, nel comune di Firenze, con assegnazione di nuova circoscrizione territoriale.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 164. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1973, n. **390.**

Fusione in un unico ente dell'opera pia « Orfanotrofi femminili riuniti Provvidenza e S. Maria del Lume » e del « Conservatorio delle vergini di S. Agata » con sede in Catania.

N. 390. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, le istituzioni « Orfanotrofi femminili riuniti Provvidenza e S. Maria del Lume », e « Conservatorio delle vergini di S. Agata » con sede in Catania, vengono fuse in un unico ente denominato « Istituti femminili riuniti Provvidenza e S. Maria del Lume ». Viene, altresì, approvato lo statuto organico per il governo della predetta nuova istituzione.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 168. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1973, n. **391.**

Erezione in ente morale della casa di riposo « SS. Annunziata », con sede in Piana degli Albanesi.

N. 391. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la casa di riposo « SS. Annunziata », con sede in Piana degli Albanesi (Palermo), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 181. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1973.

Sostituzione di un componente della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1966 registrato alla Corte dei conti in data 11 febbraio 1967 con il quale è stata costituita la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

Vista la nota n. 100.CSS del 3 marzo 1973 del Consiglio superiore di sanità di questo Ministero con cui si comunica l'avvenuta nomina del prof. Aldo Cimmino a rappresentante del suddetto consiglio nella commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico in sostituzione del prof. Vittorio Del Vecchio;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione in seno alla commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico del prof. Vittorio Del Vecchio con il prof. Aldo Cimmino;

Decreta:

Il prof. Aldo Cimmino, è nominato componente della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico in sostituzione del prof. Vittorio Del Vecchio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 aprile 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1973
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 302

(9523)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1973.

Sostituzione di un componente la deputazione della borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i propri decreti 11 e 27 gennaio 1973, con i quali sono state nominate le deputazioni delle borse valori di Bologna, di Genova, di Milano, di Palermo, di Torino, di Venezia, di Firenze, di Napoli, di Roma e di Trieste per l'anno 1973;

Vista la delibera della giunta camerale della camera di commercio di Genova del 13 febbraio 1973, n. 140, con la quale viene designato, come membro supplente della deputazione di borsa, in sostituzione del dott. Piero Bongianino, il rag. Ettore Bermani;

Decreta:

Il dott. Piero Bongianino, membro supplente della deputazione della borsa valori di Genova, è sostituito nella carica dal rag. Ettore Bermani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(9379)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1973.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Trento.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificati statali;

Ritenuto che al n. 203 di detto piano è prevista la strada: « innesto strada statale n. 48 presso Cavalese - Cembra - innesto strada statale n. 12 a Lavis » della estesa di km. 46 + 400;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto strada statale n. 48 presso Cavalese - Cembra - innesto strada statale n. 12 a Lavis » dell'estesa di km. 46 + 400, è classificata statale con la seguente denominazione:

strada statale n. 612 « della Val di Cembra ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 27 aprile 1973

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1973
Registro n. 11 *Lavori pubblici, foglio n.* 109

(9415)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1973.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Cuneo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, approvato con decreto ministeriale dell'11 gennaio 1968, modificato con decreti ministeriali del 20 ottobre 1970 e del 12 ottobre 1972;

Visto il decreto ministeriale del 15 aprile 1967 con il quale l'ing. Giuseppe Boffa, residente in Alba (Cuneo), venne confermato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il per. agr. Paolo Bonardi, residente in Alba (Cuneo), è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1973

Il Ministro: MALAGODI

(9522)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel: « XVII SINCAS - Salone internazionale campeggio sport » e « XIII Salone internazionale rimorchio campeggio » in Busto Arsizio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XVII SINCAS - Salone

internazionale campeggio sport » e « XIII Salone internazionale rimorchio campeggio », che avrà luogo a Busto Arsizio (Varese) dal 14 al 22 ottobre 1973 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 giugno 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(9564)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1973.

Sostituzione di due membri effettivi del collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e, in particolare, l'art. 29 del decreto medesimo relativo alla composizione del collegio dei sindaci dell'istituto;

Visto il proprio decreto 7 dicembre 1970 con il quale è stato provveduto alla costituzione del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina dei membri effettivi del suddetto collegio in rappresentanza del Ministero del tesoro in conseguenza dell'avvenuto collocamento a riposo dei dirigenti generali dott. Corrado Del Pesce e dott. Luigi Dainelli;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, i dirigenti superiori dott. Giovanni Calderale e dott. Adriano Astarita sono nominati componenti effettivi del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza del Ministero del tesoro, in sostituzione, rispettivamente, dei dirigenti generali dottor Corrado Del Pesce e dott. Luigi Dainelli, collocati a riposo e cessati dall'incarico il 12 marzo 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(9461)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1973.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Caltanissetta.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 10 marzo 1972, n. 106, con il quale l'amministrazione provinciale di Caltanissetta ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada « Galassi-Canalotto-Gallitano » dell'estesa di km. 10+281;

Visto il voto 13 marzo 1973, n. 77, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto, quindi, che la strada suddetta può essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse dell'estesa di km. 10 + 281 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1973

Il Ministro: GULLOTTI

(9318)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1973.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Perugia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, approvato con decreto ministeriale del 21 ottobre 1968, modificato con decreti ministeriali del 29 ottobre 1970, del 16 ottobre 1972 e dell'11 aprile 1973;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 5 aprile 1973 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 31 marzo 1973;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia:

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 53, secondo comma, dello statuto della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, in conformità al testo di che appresso:

« Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare dei crediti assistiti dalle ipoteche precedenti unitamente ai crediti garantiti dalle ipoteche da iscrivere non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1973

Il Ministro: MALAGODI

(9520)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1973.

Nomina di componenti il consiglio di amministrazione dell'Istituto mobiliare italiano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visto l'art. 1 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491, che stabilisce, fra l'altro, la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto mobiliare italiano e determina in sette il numero dei membri da nominarsi dal Ministro per il tesoro;

Visto l'art. 22 del vigente statuto dell'istituto predetto;

Considerato che sono scaduti dalla carica, per compiuto mandato, i componenti di nomina ministeriale di detto consiglio di amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che occorre far luogo al rinnovo di detti consiglieri di amministrazione, per il prossimo triennio 1973-74, 1974-75 e 1975-76;

Decreta:

Sono nominati consiglieri di amministrazione dello Istituto mobiliare italiano (I.M.I.), con sede in Roma, i signori:

Miconi prof. Gastone;
Vaccari dott. Vittorio;
Perfetti dott. Alvaro;
Camanni dott. Francesco;
Carbone dott. Eugenio;
D'Angelo avv. Nunzio Danilo;
Berretti dott. Franco.

I predetti consiglieri resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1975-1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1973

Il Ministro: MALAGODI

(9400)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1973.

Integrazione del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica n. 574 in data 7 maggio 1958 e n. 195 in data 31 marzo 1972;

Visti i decreti ministeriali in data 25 giugno 1971, 1° marzo 1972 e 19 maggio 1972;

Vista la lettera con la quale l'avv. Ennio Della Nesta ha rassegnato le dimissioni da membro del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche;

Ritenuta la necessità di procedere all'integrazione del consiglio di amministrazione dell'ente predetto;

Decreta:

Il prof. Gastone Miconi è nominato, dalla data del presente decreto, membro del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche - E.G.A.M. in sostituzione dello avv. Ennio Della Nesta dimissionario e durerà in carica fino alla scadenza del consiglio suddetto.

Roma, addì 27 giugno 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(9399)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1973.

Classificazione fra le provinciali di un tronco di strada comunale in provincia di Mantova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la nota del 5 luglio 1971, n. 174 con la quale l'amministrazione provinciale di Mantova ha deliberato di classificare tra le strade provinciali il tronco di strada comunale corrente in provincia di Mantova della strada Peschiera-Pozzolengo dell'estesa di km. 0 + 998;

Visto il voto del 13 febbraio 1973, n. 49 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che il tronco anzidetto possiede i requisiti di cui all'art. 4, lettera *d)* della citata legge n. 126 e può, quindi, essere classificata provinciale;

Ritenuto, pertanto, che il tronco in parola può essere provincializzato;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014 il tronco di strada di cui alle premesse dell'estesa di km. 0 + 998 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificato provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1973

p. *Il Ministro*: RIGHETTI

(9414)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1973.

Sostituzione del membro esperto in seno al consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani e, in particolare, l'art. 11 della legge medesima, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 9 febbraio 1966, n. 27;

Considerato che il dott. Francesco Morando, nominato con proprio decreto in data 27 febbraio 1971 membro esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale in seno al consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Roma, si è dimesso dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto esperto;

Vista la proposta fatta dalla Federazione nazionale delle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani;

Decreta:

Il sig. Otello De Chicchis è nominato membro esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale in seno al consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Roma, in sostituzione del dott. Francesco Morando, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1973

Il Ministro: COPPO

(9462)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1973.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore cartografico e cartevalori operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 25 ottobre 1972, di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore cartografico e cartevalori operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 23 giugno 1972;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 25 ottobre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'Ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore cartografico e cartevalori operanti in provincia di Napoli, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1973

Il Ministro: COPPO

(9570)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diploma di terzo grado « Al merito della redenzione sociale »

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890 e la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che la persona sottoindicata si è distinta particolarmente nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e per l'assistenza ai liberati dal carcere;

Conferisce:

il diploma di terzo grado « Al merito della redenzione sociale » per il 1972, con la facoltà di fregiarsi della medaglia di bronzo, a:

Suzzi Emma.

Roma, addì 5 luglio 1973

Il Ministro: GONELLA

(9647)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Basicò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1973, il comune di Basicò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.928.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9544)

Autorizzazione al comune di Baucina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 5 luglio 1973, il comune di Baucina (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.396.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9543)

Autorizzazione al comune di Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1973, il comune di Camastra (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 141.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9554)

Autorizzazione al comune di Campofiorito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1973, il comune di Campofiorito (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9552)

Autorizzazione al comune di Cassaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1973, il comune di Cassaro (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9551)

Autorizzazione al comune di Joppolo Giancaxio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1973, il comune di Joppolo Giancaxio (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 143.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9553)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area sita in Chioggia

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 26 maggio 1973 è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq 16, sita in località ex canale Peretolo del comune di Chioggia, riportata in catasto del comune omonimo al foglio n. 24, mappale n. 241.

(9649)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto per l'edilizia popolare e popolarissima.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici 6 luglio 1973, n. 513, è stato sciolto il consiglio di amministrazione dell'Istituto per l'edilizia popolare e popolarissima ed il dott. Giovanni Abbati è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'ente stesso, per la durata di mesi 12 dalla data del suddetto decreto.

(9650)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società « Cooperativa di consumo - Ostiglia », con sede in Ostiglia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 23 giugno 1973, il dott. Luigi Barosi è stato nominato commissario liquidatore della società « Cooperativa di consumo - Ostiglia », con sede in Ostiglia (Mantova), in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, in sostituzione del rag. Sergio Ghidelli.

(9610)

Sostituzione del commissario liquidatore della « Società cooperativa meridionale muratori ed affini tra reduci e combattenti », con sede in Pisticci.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 27 giugno 1973, l'avv. Paolo Pedote è stato nominato commissario liquidatore della « Società cooperativa meridionale muratori ed affini tra reduci e combattenti », con sede in Pisticci (Matera), in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, in sostituzione del dott. Nicola Michetti.

(9611)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 1° gennaio 1973 al 26 febbraio 1973, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui allo art. 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2799/72, n. 5/73, n. 11/73, n. 22/73, n. 31/73, n. 38/73, n. 42/73, n. 47/73, n. 60/73, n. 66/73, n. 78/73, n. 86/73, n. 93/73, n. 113/73, n. 121/73, n. 140/73, n. 149/73, n. 155/73, n. 171/73, n. 191/73, n. 210/73, n. 214/73, n. 254/73, n. 284/73, n. 295/73, n. 303/73, n. 308/73, n. 316/73, n. 332/73, n. 341/73, n. 353/73, n. 380/73, n. 391/73, n. 410/73, n. 433/73, n. 447/73, n. 484/73, n. 494/73, n. 518/73 e n. 533/73.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo					
			dall'1-1-73 al 4-1-73	5-1-73	dal 6-1-73 all'8-1-73	9-1-73	10-1-73	11-1-73
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	17.01-100	I. zuccheri bianchi	2.856,25	3.118,75	2.943,75	3.118,75	2.943,75	2.775,00
	17.01-300	II. zuccheri greggi (3)	1.662,50	1.912,50	1.781,25	1.912,50	1.712,50	1.500,00
		B. non denaturati:						
	17.01-500	I. zuccheri bianchi	2.856,25	3.118,75	2.943,75	3.118,75	2.943,75	2.775,00
		II. zuccheri greggi:						
	17.01-710	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	1.662,50	1.912,50	1.781,25	1.912,50	1.712,50	1.500,00
	17.01-790	b. altri (3) (5)	1.662,50	1.912,50	1.781,25	1.912,50	1.712,50	1.500,00

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo					
			12-1-73	dal 13-1-73 al 15-1-73	16-1-73	17-1-73	18-1-73	19-1-73
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	17.01-100	I. zuccheri bianchi	2.600,00	2.337,50	2.081,25	2.256,25	2.425,00	2.687,50
	17.01-300	II. zuccheri greggi (3)	1.375,00	1.112,50	837,50	981,25	1.100,00	1.356,25
		B. non denaturati:						
	17.01-500	I. zuccheri bianchi	2.600,00	2.337,50	2.081,25	2.256,25	2.425,00	2.687,50
		II. zuccheri greggi:						
	17.01-710	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	1.375,00	1.112,50	837,50	981,25	1.100,00	1.356,25
	17.01-790	b. altri (3) (5)	1.375,00	1.112,50	837,50	981,25	1.100,00	1.356,25

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo					
			dal 20-1-73 al 22-1-73	dal 23-1-73 al 24-1-73	25-1-73	26-1-73	dal 27-1-73 al 29-1-73	30-1-13
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	17.01-100	I. zuccheri bianchi	2.687,50	3.287,50	3.550,00	3.637,50	3.550,00	3.462,50
	17.01-300	II. zuccheri greggi (3)	1.768,75	2.031,25	2.275,00	2.400,00	2.262,50	2.106,25
		B. non denaturati:						
	17.01-500	... zuccheri bianchi	2.687,50	3.287,50	3.550,00	3.637,50	3.550,00	3.462,50
		II. zuccheri greggi:						
	17.01-710	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	1.768,75	2.031,25	2.275,00	2.400,00	2.262,50	2.106,25
	17.01-790	b. altri (3) (5)	1.768,75	2.031,25	2.275,00	2.400,00	2.262,50	2.106,25

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo					
			31-1-73	1°-2-73	2-2-73	dal 3-2-73 al 5-2-73	6-2-73	7-2-73
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	17.01-100	I. zuccheri bianchi .	3.462,50	3.462,50	3.287,50	2.856,25	2.775,00	3.031,25
	17.01-300	II. zuccheri greggi (3) . .	2.043,75	2.181,25	2.050,00	1.650,00	1.518,75	1.781,25
		3. non denaturati:						
	17.01-500	I. zuccheri bianchi	3.462,50	3.462,50	3.287,50	2.856,25	2.775,00	3.031,25
		II. zuccheri greggi:						
	17.01-710	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	2.043,75	2.181,25	2.050,00	1.650,00	1.518,75	1.781,25
	17.01-790	b. altri (3) (5)	2.043,75	2.181,25	2.050,00	1.650,00	1.518,75	1.781,25

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo					
			8-2-73	9-2-73	dal 10-2-73 al 13-2-73	14-2-73	15-2-73	16-2-73
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	17.01-100	I. zuccheri bianchi	3.206,25	3.462,50	3.637,50	3.718,75	3.612,50	3.793,75
	17.01-300	II. zuccheri greggi (3)	1.918,75	2.050,00	2.450,00	2.581,25	3.525,00	3.668,75
		B. non denaturati:						
	17.01-500	I. zuccheri bianchi	3.206,25	3.462,50	3.637,50	3.718,75	3.612,50	3.793,75
		II. zuccheri greggi:						
	17.01-710	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	1.918,75	2.050,00	2.450,00	2.581,25	3.525,00	3.668,75
	17.01-790	b. altri (3) (5)	1.918,75	2.050,00	2.450,00	2.581,25	3.525,00	3.668,75

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo					
			dal 17-2-73 al 19-2-73	20-2-73	21-2-73	22-2-73	23-2-73	dal 24-2-73 al 26-2-73
17.01		Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
		A. denaturati: (1) (2)						
	17.01-100	I. zuccheri bianchi	3.881,25	3.968,75	3.881,25	3.700,00	3.612,50	3.612,50
	17.01-300	II. zuccheri greggi (3)	3.900,00	4.062,50	3.906,25	3.600,00	3.468,75	3.356,25
		B. non denaturati:						
	17.01-500	I. zuccheri bianchi	3.881,25	3.968,75	3.881,25	3.700,00	3.612,50	3.612,50
		II. zuccheri greggi:						
	17.01-710	a. destinati ad essere raffinati (3) (4)	3.900,00	4.062,50	3.906,25	3.600,00	3.468,75	3.356,25
	17.01-790	b. altri (3) (5)	3.900,00	4.062,50	3.906,25	3.600,00	3.468,75	3.356,25

(1) Sono considerati come « denaturati » soltanto gli zuccheri la cui denaturazione è effettuata in conformità delle norme stabilite dagli organi competenti delle Comunità europee.

(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(3) Il prelievo indicato si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92%. Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 431/68. Se il rendimento dello zucchero greggio importato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, il prelievo da riscuotere per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolato moltiplicando il prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore. Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio importato risultante dall'analisi.

(4) Lo zucchero greggio destinato ad essere raffinato è sottoposto all'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze per quanto riguarda la raffinazione, qualora il prelievo applicabile per lo zucchero bianco risulti superiore al prelievo applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo.

(5) All'importazione di zucchero greggio non destinato alla raffinazione viene riscosso il prelievo applicabile allo zucchero bianco se tale prelievo risulta superiore a quello applicabile allo zucchero greggio, determinato in conformità alla precedente nota (3).

(9080)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare del comune di Traversetolo.

Con decreto del Presidente della regione Emilia-Romagna numero 826 del 25 giugno 1973 è stato approvato il piano per la acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Traversetolo (Parma) con deliberazione n. 17 del 27 aprile 1968.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9584)

Approvazione del piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare del comune di Rolo.

Con decreto del Presidente della regione Emilia-Romagna n. 822 del 25 giugno 1973 è stato approvato il piano per la acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottato dal comune di Rolo (Reggio Emilia) con deliberazione n. 79 del 6 ottobre 1971.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(9585)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per soli titoli a duecentoundici posti di preside di 1ª categoria negli istituti tecnici

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367;
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Veduto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, e successive modifiche;
Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modifiche;
Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche;
Veduta la legge 4 agosto 1971, n. 605;
Considerata l'attuale disponibilità delle presidenze vacanti degli istituti tecnici;

Decreta:

Art. 1.
Presidenze a concorso

E' indetto un concorso per soli titoli a duecentoundici posti di preside di 1ª categoria negli istituti tecnici, così distinti:

	Numero dei posti
Istituti tecnici agrari	9
Istituti tecnici femminili	20
Istituti tecnici commerciali, per geometri e per il turismo	103
Istituti tecnici industriali	70
Istituti tecnici nautici	9

Art. 2.
Condizioni particolari di ammissione

Il concorso è riservato a coloro i quali appartengano ai ruoli ordinari degli istituti d'istruzione secondaria di 1° e 2° grado e siano stati dichiarati idonei o comunque inclusi in una graduatoria di merito dei rispettivi concorsi a posti di preside negli istituti tecnici, indetti prima dell'entrata in vigore della legge 4 agosto 1971, n. 605, ivi compreso il concorso a posti di preside indetto con decreto ministeriale 14 giugno 1969 (*Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 16 agosto 1969).

Art. 3.
Ammissione con riserva

I candidati che partecipano ai concorsi a posti di preside indetti col decreto ministeriale 14 giugno 1969 sopra citato, in corso di espletamento, saranno ammessi al concorso di cui al presente bando con riserva sotto condizione del conseguimento dell'idoneità o dell'inclusione nella graduatoria generale di merito corrispondente al tipo d'istituto cui si riferiscono i posti messi a disposizione dal presente bando di concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 6 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629.

Per quanto altro concerne la procedura concorsuale (ammissione, valutazione, nomine etc.) si richiamano le norme generali che regolano l'ordinamento scolastico nonchè il rapporto di pubblico impiego, ivi compresa quella dell'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.
Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo le modalità stabilite nel successivo art. 5, deve pervenire direttamente con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile purchè spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano spedito la domanda ed i documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato, e coloro che risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso. L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi.

Devono essere presentate distinte domande per i singoli tipi di istituto.

Art. 5.
Modalità per la presentazione delle domande

Nella domanda per l'ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 500, gli aspiranti dovranno indicare:

a) nome e cognome (le insegnanti coniugate indicheranno nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) luogo e data di nascita;

c) cattedra di titolarità o ufficio ricoperto;

d) istituto e sede dell'istituto di attuale appartenenza (i professori comandati o in mandato indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati e la data di inizio del comando o del mandato);

e) tipo o tipi di istituto alla cui presidenza, in base all'idoneità conseguita, intendono partecipare;

f) il concorso a posti di preside negli Istituti tecnici cui hanno partecipato e nel quale hanno conseguito l'idoneità o l'inclusione nella graduatoria di merito. I candidati dei concorsi indetti con decreto ministeriale 14 giugno 1969, in via di espletamento, indicheranno tale circostanza;

g) l'indirizzo ben chiaro al quale il candidato chiede che gli vengano inviate le comunicazioni relative al concorso cui partecipa. E' fatto obbligo al candidato di comunicare al Ministero - Direzione generale per l'istruzione tecnica, qualunque cambiamento del proprio recapito.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi postali in occasione dell'inoltro della domanda e dei documenti o delle comunicazioni relative al concorso;

h) data e firma del candidato. Quest'ultima deve essere vistata dal preside o dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; dal provveditore agli studi nel caso che il candidato presti servizio da preside.

Il funzionario competente ad apporre il visto indicherà altresì, qualora risultino in base agli atti d'ufficio, provvedimenti definitivi o procedimenti in corso d'ordine penale o disciplinare, a carico dell'istante.

Art. 6.
Titoli - Commissione - Graduatoria - Nomina

Sono valutati ai fini del concorso, i seguenti titoli, che debbono essere prodotti, unitamente alla domanda di ammissione, secondo le prescrizioni del successivo art. 7 del presente decreto:

a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole statali;

b) titoli di studio e di cultura;

c) attività professionale (limitatamente ai concorsi a posti di preside negli istituti tecnici industriali e agrari).

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra o alla lotta per la liberazione; in via subordinata si applicano le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

I titoli in questione debbono essere comprovati da appositi documenti rilasciati dalle autorità e uffici competenti ai sensi delle vigenti disposizioni.

La tabella di valutazione dei titoli, stabilita nella prima adunanza dalla commissione esaminatrice sarà resa nota agli interessati presso l'ufficio informazioni del Ministero.

Con apposito decreto sarà provveduto alla nomina della commissione esaminatrice, la quale sarà composta di un professore ordinario di università, con funzioni di presidente, di due ispettori centrali, di due presidi di ruolo, di un funzionario ministeriale con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Un funzionario della carriera direttiva del Ministero svolgerà le funzioni di segretario. Per i concorsi a posti di preside negli istituti tecnici agrari, industriali, nautici e femminili saranno aggregati alla commissione un ispettore centrale e un preside che abbia specifica competenza in materia.

La commissione esaminatrice, valutati i titoli di servizio, di studio e di cultura nonchè l'attività professionale nei limiti sopra indicati conformemente ai criteri assunti nella prima adunanza, compilerà la graduatoria generale di merito del concorso sulla base del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato.

Gli inclusi nella graduatoria di merito, oltre a quella dei vincitori che beneficeranno del contingente di presidenze messo a disposizione del presente concorso, hanno diritto alla riserva del 50 per cento dei posti di presidenza disponibili all'inizio di ciascun anno scolastico per la durata di anni 10. Le nomine saranno effettuate esclusivamente secondo l'ordine di graduatoria, anche per quanto concerne la scelta della sede tra quelle rimaste disponibili dopo il movimento annuale, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico immediatamente successivo alla data di nomina dei vincitori, che — nell'ambito dei posti messi a concorso e sempre secondo l'ordine di graduatoria — avverrà dopo l'approvazione formale degli atti del concorso da parte degli organi di controllo. All'atto della nomina nel ruolo direttivo gli aspiranti dovranno risultare tuttora in possesso, oltre che dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, anche di quelli previsti per l'assunzione nei pubblici impieghi. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli aspiranti all'ufficio di preside e di procedere ad altri accertamenti circa eventuali motivi ostativi alla nomina stessa. I candidati che rinuncino alla nomina o che non raggiungano la sede nel termine prefisso decadranno da ogni diritto derivante dal concorso e non saranno ammessi a partecipare al successivo concorso per posti di preside.

Art. 7.

Documentazione

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati a comprova dei requisiti di ammissione, pena l'esclusione dal concorso, i seguenti documenti, rilasciati con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:

1) copia integrale dello stato di servizio, rilasciata dal competente *provveditore agli studi, aggiornata con i provvedimenti* emessi alla data del presente bando con l'indicazione delle qualifiche annualmente riportate;

2) attestazione rilasciata dallo stesso provveditore agli studi, contestualmente allo stato di servizio, da cui risulti se il servizio sia stato effettivamente prestato nella scuola;

3) certificato, rilasciato dal competente ufficio del Ministero, attestante l'idoneità o l'inclusione nella graduatoria di merito in uno dei concorsi sinora espletati a posti di preside negli istituti tecnici, con l'indicazione del tipo d'istituto per la cui presidenza il candidato è risultato idoneo, la votazione complessiva conseguita ed il posto occupato nella relativa graduatoria di merito. Coloro i quali chiedano di partecipare al concorso con riserva, a mente del precedente art. 3 del bando, dovranno richiedere nella domanda di ammissione, allegando una marca da bollo a L. 500, il rilascio, per l'inserimento d'ufficio, del certificato comprovante l'idoneità che sarà eventualmente conseguita nei concorsi indetti con decreto ministeriale 14 giugno 1969, in corso di espletamento;

4) un breve curriculum, firmato dal candidato, in carta semplice, del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione nel ruolo ordinario, della carriera percorsa, nonchè dell'attività didattica e culturale svolta;

5) un elenco, firmato dal candidato, in triplice copia su carta semplice, dei documenti presentati e di ogni altro titolo che egli ritenga di produrre nel proprio interesse, ai fini di cui al precedente art. 6 del presente decreto, a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

Le pubblicazioni debbono essere presentate in unico esemplare e con distinto elenco firmato in triplice copia, su carta semplice. Non saranno prese in considerazione le opere manoscritte o dattiloscritte, nè le bozze di stampa. Le pubblicazioni in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo o la parte del candidato, *non saranno valutate.*

I titoli (di servizio, studio e cultura, di attività professionale e quelli valutabili nei casi di parità di merito) di cui all'art. 6 del presente bando debbono essere prodotti in originale o in copia autentica; non saranno presi in alcuna considerazione quelli non adeguatamente documentati e non rilasciati dalle autorità o uffici competenti. In particolare i certificati relativi al servizio scolastico (insegnamento, incarichi ricoperti nella scuola etc.) e ad ogni altro servizio o attività di studio e culturale debbono indicare, per ciascun anno scolastico, l'esatta durata e natura del servizio prestato e dell'attività svolta, nonchè la qualifica (giudizio sintetico) annualmente riportata a meno che tali indicazioni non siano desumibili dalla copia dello stato di servizio.

Gli esiti di concorso sostenuti debbono essere comprovati da appositi certificati contenenti gli estremi del concorso, se per titoli ed esami o per soli titoli, la votazione conseguita ed il posto in graduatoria. Non è ammesso riferimento a titoli e documenti già presentati sia a questa sia ad altra amministrazione, nè ad atti e pubblicazioni del Ministero della pubblica istruzione o di altri Ministeri ed uffici.

Soltanto i candidati i quali partecipano al concorso a preside bandito con decreto ministeriale 14 giugno 1969 possono far riferimento ai titoli e documenti, tranne la copia dello stato di servizio, a suo tempo prodotti. In tal caso i titoli e i documenti, cui viene fatto riferimento, debbono risultare effettivamente presentati e conformi alle prescrizioni del presente bando.

Del riferimento in questione il candidato dovrà fare espressa menzione nell'elenco dei titoli e documenti di cui al punto 5) del presente articolo, elencando in ordine progressivo ogni titolo e documento richiamato.

I candidati dovranno allegare la corrispondente traduzione in italiano da loro firmata, di ogni eventuale documento e titolo presentato, tranne le pubblicazioni, redatto in altra lingua.

Scaduto il termine di presentazione della domanda di ammissione non saranno accettati titoli, documenti o pubblicazioni o parte di questi, nè saranno consentite integrazioni o sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione, ad eccezione esclusiva del certificato dell'eventuale idoneità relativa al concorso a posti di preside indetto con decreto ministeriale 14 giugno 1969, che sarà allegato d'ufficio su esplicita richiesta dell'interessato nella domanda di ammissione, corredata da apposita marca da bollo da L. 500 per il rilascio, nonchè dei certificati che potranno essere richiesti per attestare soltanto le preferenze previste in via subordinata dall'art. 6, secondo comma, del bando.

Art. 8.

Disposizioni finali

I documenti, titoli e pubblicazioni presentati potranno essere ritirati dai candidati, direttamente o mediante incaricato fornito di delega scritta, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione al concorso e di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito del concorso stesso.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione di cui sarà data notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per eventuali impugnative.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1972

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1973
Registro n. 43 Pubblica istruzione, foglio n. 352

(9665)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei candidati idonei al concorso a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1972, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione (registrato alla Corte dei conti addì 14 luglio 1972, registro n. 23 Difesa, foglio n. 203);

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1972, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti addì 15 novembre 1972, registro n. 35 Difesa, foglio n. 106);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati:

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo

amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1.	Sicuro Giovanni	punti	437,—
2.	Amato Gaetanello	»	425,5
3.	Argentiero Martino	»	421,—
4.	Palumbo Giuseppe	»	413,5
5.	Campetella Giuseppe	»	403,—
6.	Marino Armando	»	386,—
7.	Bocchetti Renato, figlio di invalido di guerra	»	382,—
8.	Passero Vincenzo	»	382,—
9.	Papa Raffaele	»	381,5
10.	Rossitti Giuseppe	»	380,—
11.	Pennarola Leonardo	»	372,—
12.	Esposito Michele	»	365,5
13.	Maggio Salvatore	»	365,—
14.	Picchi Guerino	»	363,—
15.	Nocerino Giuseppe	»	359,—
16.	Prugnoli Guglielmo	»	356,—
17.	Gizzi Biagio	»	355,5
18.	Russo Giovanni	»	351,—
19.	Chicca Fabrizio	»	350,—
20.	Palermo Giovanni	»	346,5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1973
Registro n. 17 Difesa, foglio n. 1

(9557)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di ammissione al 1° anno del 155° corso dell'Accademia militare di Modena.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1973, registro n. 15 Difesa, foglio n. 218, con il quale è stato indetto il concorso per l'ammissione di allievi di 1° anno del 155° corso dell'Accademia militare di Modena;

Considerata l'opportunità di prorogare di quindici giorni il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso previsto dagli articoli 5, 10 e 24 del bando sopracitato, onde consentire un più adeguato afflusso di domande che permetta una migliore selezione;

Decreta:

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di ammissione al 1° anno del 155° corso della Accademia militare di Modena previsto dagli articoli 5, 10 e 24 del decreto ministeriale 20 maggio 1973, è prorogato di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 luglio 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1973
Registro n. 18 Difesa, foglio n. 316

(9730)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della 2ª sottocommissione esaminatrice del concorso per esami a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 1971, n. 2378, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso per esami a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (Tabella *G*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale del 19 ottobre 1971, n. 2406 concernente l'integrazione e la suddivisione in sottocommissioni della commissione del predetto concorso;

Vista l'istanza con la quale il direttore di divisione Pierangeli dott. Aldo chiede di essere esonerato, per motivi di salute, dall'incarico di membro della 2ª sottocommissione del citato concorso;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Decreta:

Articolo unico

Il direttore di divisione Bufardeci dott. Luigi è nominato membro della 2ª sottocommissione esaminatrice del concorso per esami a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (Tabella *G*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 27 giugno 1970, n. 2261, in sostituzione del direttore di divisione Pierangeli dott. Aldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 9 settembre 1972

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1973
Registro n. 08 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 262

(9618)

Sostituzione di un membro della 9ª sottocommissione esaminatrice del concorso per esami a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 1971, n. 2378, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso per esami a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (Tabella *G*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale del 19 ottobre 1971, n. 2406 concernente l'integrazione e la suddivisione in sottocommissioni della commissione del predetto concorso;

Vista l'istanza con la quale il direttore di sezione Barbatelli dott. Rodolfo chiede di essere esonerato, per motivi di salute, dall'incarico di membro della 9ª sottocommissione del citato concorso;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Decreta:

Articolo unico

Il direttore di sezione Fallarino dott. Manlio è nominato membro della 9ª sottocommissione esaminatrice del concorso per esami a quattrocentotrentasei posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (Tabella *G*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 27 giugno 1970, n. 2261, in sostituzione del direttore di sezione Barbatelli dott. Rodolfo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 2 novembre 1972

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1973
Registro n. 15 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 157

(9619)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifica degli elenchi dei primari di oculistica idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 4 maggio 1972 e 1° luglio 1972 che predispongono gli elenchi dei primari di oculistica, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 giugno 1972 e 4 agosto 1972;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento degli elenchi medesimi a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione dei succitati decreti ministeriali 4 maggio 1972 e 1° luglio 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, agli elenchi dei primari di oculistica idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreti ministeriali 4 maggio 1972 e 1° luglio 1972 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
280. Leonardi Filippo . . .	Padova - 22 dicembre 1925		si					
281. Robolotti Eugenio	Cremona - 30 novembre 1919			si				
282 Sanna Gavino	Bari - 2 febbraio 1932		si					
283. Seidenari Renato . .	Bomporto - 3 luglio 1909					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di oculistica che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1973

Il Ministro: GASPARI

(9668)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia plastica, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-1972;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia plastica, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 15 gennaio 1973 e modificata con decreto ministeriale 21 marzo 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia plastica, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Donati Luigi, nato a Piacenza il 3 gennaio 1935 punti 100 su 100
2. Cavina Carlo, nato a Bologna il 5 luglio 1935 » 100 »
3. Mazzoleni Francesco, nato a Treviso il 18 settembre 1937 » 100 »
4. Testa Venanzino, nato a Tagliacozzo il 19 agosto 1924 . . . » 100 »
5. Fumarola Antonio, nato a Baranello il 2 marzo 1934 » 96 »
6. Fortunato Gianni, nato a S. Arcangelo il 23 novembre 1928 . . . . . » 90 »
7. Boidi Giampaolo, nato a Como il 28 settembre 1924 . . . . . . punti 85 su 100
8. Masellis Michele, nato a Triggiano l'8 maggio 1935 . . . . » 85 »
9. Tomasoni Sergio, nato a Padova il 27 dicembre 1934 . . . . . » 85 »
10. Piccolo Aldo, nato a Roma il 6 settembre 1932 . . . . . » 80 »
11. Urich Enrica, nata a Napoli il 26 maggio 1935 . . . . » 78 »
12. Verga Gerardantonio, nato ad Abriola il 3 maggio 1928 . . . . . . » 76 »
13. Colonna Ugo, nato a Novara Sicilia il 25 gennaio 1929 . . . . . » 74 »
14. Madami Danilo, nato a Taranto il 23 ottobre 1928 . . . . » 74 »
15. Picchi Alberto, nato a Marsiglia il 13 dicembre 1936 . . . . . . » 74 »
16. Toia Giovanni, nato a Partinico il 15 ottobre 1927 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1973

Il Ministro: GASPARI

(9556)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli, a quattro posti di coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva del personale di meccanografia della Direzione generale dell'aviazione civile, riservato agli impiegati di ruolo delle corrispondenti carriere esecutive delle altre amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Visto il decreto ministeriale del 3 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1972, (registro n. 10, foglio n. 296), con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, a quattro posti di coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva del personale di meccanografia della Direzione generale dell'aviazione civile, tra gli impiegati di ruolo delle corrispondenti carriere esecutive delle altre amministrazioni dello Stato, in possesso del diploma di scuola media di 1° grado e del diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto;
Considerata la necessità di procedere alla nomina della relativa commissione esaminatrice;

Decreta:

Articolo unico

La Commissione esaminatrice per il concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Patota dott. Sergio, ispettore capo nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile.

Membri:

d'Albore dott. Elpidio, ispettore principale nel ruolo predetto;
Palma dott. Claudio, ispettore principale nel ruolo predetto;
Li Bassi dott. Renato Maria, ispettore principale nel ruolo predetto;
Lapenna ing. Mario, ispettore principale nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Direzione generale di cui sopra.

Segretario:

Genuini dott. Vittorio, ispettore nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della Direzione generale prima menzionata.

Ai predetti verrà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e della legge 14 agosto 1971, n. 1031.
La relativa spesa graverà sul cap. 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per il corrente esercizio finanziario e per un importo di presumibili L. 100.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 maggio 1973

Il Ministro: Bozzi

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1973
Registro n. 7, foglio n. 140

(9731)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il decreto del medico provinciale di Brescia n. 623/72 in data 20 marzo 1972, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia alla data del 30 novembre 1971;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;
Viste le designazioni dei componenti la commissione giudicatrice;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;
Visto il decreto di delega n. 19 del 15 gennaio 1973;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è così costituita:

Presidente:

D'Alessandro dott. Carlo, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Milano.

Componenti:

Ferrante dott. Oscar, vice prefetto di Brescia;
Lupi dott. Alessandro, medico provinciale di Como;
Traverso dott. Renato, primario medico dell'ospedale di Desenzano;
Francesconi prof. Francesco, primario chirurgo dell'ospedale di Rovato;
Benatti dott. Giorgio, medico condotto di Gardone Val Trompia.

Segretario:

Loprejato dott. Bernardino, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Bergamo.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Desenzano.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino atti ufficiali della Regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Brescia, della prefettura di Brescia e dei comuni interessati.

Milano, addì 30 aprile 1973

p. *Il presidente*
L'assessore regionale alla sanità: Rivolta

(9628)

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il proprio decreto n. 131/Sanità in data 30 aprile 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Brescia alla data del 30 novembre 1971;
Atteso che in seno alla commissione in parola, quale rappresentante della prefettura, è stato designato il dott. Mario Cotogno in sostituzione del dott. Oscar Ferrante, impossibilitato;
Ritenuta pertanto la necessità di modificare la composizione della commissione giudicatrice;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1947, n. 4;
Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;
Visto il decreto di delega n. 19 del 15 gennaio 1973;

Decreta:

In sostituzione del dott. Oscar Ferrante, vice prefetto di Brescia, è chiamato a far parte della commissione giudicatrice indicata in premessa, quale componente il dott. Mario Cotogno, direttore di sezione della prefettura di Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei tempi di cui all'art. 9 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Milano, addì 28 maggio 1973

p. *Il presidente*
L'assessore regionale alla sanità: Rivolta

(9629)

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli, per l'assegnazione della condotta ostetrica consorziale in comune di Gavardo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il decreto del medico provinciale di Brescia n. 752/72 del 23 marzo 1972 con il quale è stato indetto concorso, per titoli, per l'assegnazione della condotta ostetrica consorziale avente sede nel comune di Gavardo;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;
Viste le designazioni dei componenti la commissione giudicatrice;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;
Visto il decreto di delega n. 19 del 15 gennaio 1973;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è così costituita:

Presidente:

Fossati dott.ssa Magda, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità.

Componenti:

Cotogno dott. Mario, direttore di sezione della prefettura di Brescia;
Manfredi dott. Manfredo, medico provinciale in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità;
Callegari prof. Giancarlo, primario ostetrico dell'ospedale di Gavardo;
Curone prof. Aldo, primario ostetrico dell'ospedale di Chiari;
Boggioni Piera, ostetrica condotta di Coccaglio.

Segretario:

Porqueddu dott. Giovanni, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel « Bollettino atti ufficiali » della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio medico provinciale di Brescia, della prefettura di Brescia e dei comuni interessati.

Milano, addì 22 maggio 1973

p. Il presidente
L'assessore regionale alla sanità: RIVOLTA

(9627)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Latina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5841 del 15 settembre 1971, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario nei comuni di Fondi e Terracina;
Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice;
Visto l'art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963 n. 2211;
Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;
Viste le designazioni prescritte dalle vigenti disposizioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Pierro dott. Vittorio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità, Roma.

Componenti:

Priore dott. Elio, direttore di sezione del Ministero dell'interno in servizio presso la prefettura di Latina;
Bosco prof. dott. Giulio, direttore dell'istituto d'igiene della Università di Siena;
Lenzi prof. dott. Franco, direttore della clinica medica della Università di Siena;
Corda dott. Domenico, medico provinciale capo, titolare dell'ufficio del medico provinciale di Viterbo;
Rapanà dott. Alberto, ufficiale sanitario del comune di Latina.

Segretario:

Palumbo dott. Antonino, direttore di sezione del Ministero della sanità, Roma.

Le prove di esame avranno luogo presso l'istituto di igiene dell'Università di Siena e non potranno avere inizio prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà anche pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni, all'albo della prefettura, dei comuni interessati e di quest'ufficio.

Latina, addì 27 giugno 1973

Il medico provinciale: REALMUTO

(9559)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso al posto di medico scolastico vacante nel comune di Gela

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 16630 del 5 febbraio 1972 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di medico scolastico vacante nel comune di Gela;
Vista la delibera n. 62 del 19 gennaio 1973 dell'amministrazione comunale di Gela con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;
Visto il proprio decreto n. 2750 del 28 marzo 1973 con cui si è provveduto all'ammissione al concorso di cui sopra dei candidati;
Visti i processi verbali redatti dalla commissione giudicatrice del concorso e constatata la loro regolarità;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento del posto di medico scolastico vacante nel comune di Gela:

1. Bianca Antonino, punti 144,25 su 200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, negli albi di questo ufficio e del comune interessato.

Caltanissetta, addì 5 luglio 1973

Il medico provinciale: SCHILLACI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 16630 del 5 febbraio 1972 con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di medico scolastico vacante nel comune di Gela;

Visto il proprio decreto n. 7979 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso predetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Bianca Antonino, nato ad Acireale l'11 novembre 1940 unico classificato nella graduatoria degli idonei, è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento del posto di medico scolastico vacante nel comune di Gela.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella « Gazzetta Ufficiale » della regione Siciliana e, per otto giorni consecutivi, negli albi pretori di questo ufficio e del comune di Gela.

Caltanissetta, addì 5 luglio 1973

Il medico provinciale: SCHILLACI

(9630)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1973, n. 45.

Interventi regionali per lo sviluppo dell'azienda diretto-coltivatrice.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione n.* 24 *del* 29 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di disporre di uno strumento finanziario adeguato alle particolari necessità conseguenti alla situazione fondiaria nella regione Friuli-Venezia Giulia, ad integrazione degli interventi statali in materia di formazione di aziende diretto-coltivatrici, nonchè per favorire l'ampliamento delle aziende, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo negli interessi sui mutui per la costituzione e l'ampliamento di aziende familiari diretto-coltivatrici contratti da coltivatori diretti, affittuari coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti e salariati, nonchè da cooperative agricole per una efficiente conduzione associata dei terreni, sia che venga attuata con proprietà cooperativa a conduzione unita dei poderi sia con la divisione dei terreni fra i soci.

Art. 2.

Per i fini di cui al precedente articolo è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1972, un limite di impegno di lire 200 milioni da destinare alla concessione del contributo nel pagamento degli interessi sui mutui — erogati a termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento — per acquisti di fondi rustici ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il tasso di interesse dei mutui di cui al presente articolo, da porre a carico dei beneficiari, è stabilito nella misura dell'uno per cento annuo. Le annualità relative verranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1972 al 2001.

Art. 3.

Il contributo regionale negli interessi per dette operazioni è disposto, previa deliberazione di autorizzazione alla spesa della Giunta regionale, con decreto dell'assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana e sarà calcolato in conformità a quanto previsto dall'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, con riferimento ad una durata del mutuo di 30 anni qualunque sia l'effettiva durata dell'operazione che, tuttavia, non può essere inferiore a 10 anni. Detto contributo sarà corrisposto direttamente agli Istituti, dietro presentazione di elenchi conformi al disposto dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446, in semestralità od annualità posticipate.

Art. 4.

Le domande, volte ad ottenere l'agevolazione di cui alla presente legge, in carta legale e due copie, indirizzate all'assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana e presentate tramite l'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, cui spetta pronunciarsi sulla congruità del prezzo d'acquisto dei fondi, dovranno essere corredate dai seguenti documenti in triplice copia:

1) stato di famiglia;

2) dichiarazione del proprietario del fondo rustico, con firma autenticata a termini degli articoli 20 e 20-*bis* della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere disposto a venderlo al richiedente, con l'indicazione del prezzo. In questa dichiarazione il proprietario dovrà specificare chi sia insediato sul fondo, se e quando sia stata formulata l'offerta di acquisto agli eventuali aventi diritto alla prelazione a termini dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, numero 590 e successive modificazioni ed integrazioni, quale sia stata la risposta ottenuta da detti aventi diritto, ed allegare copia sia della proposta che della eventuale risposta.

Il richiedente, qualora intenda effettuare l'acquisto nello esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, deve produrre, oltre alla predetta dichiarazione, la copia della proposta di alienazione notificatagli ai sensi del citato articolo e la copia dell'atto con il quale egli ha notificato al proprietario la sua volontà di avvalersi del diritto di prelazione. Se lo acquisto invece è collegato con l'esercizio del diritto di riscatto di cui al terz'ultimo e penultimo comma dell'art. 8 della citata legge n. 590, il richiedente dovrà unire alla domanda un atto notorio dal quale risultino il nome ed il cognome e grado di parentela del componente la famiglia, il quale abbia cessato di far parte della conduzione colonica, e la data in cui tale cessazione è avvenuta;

3) certificato catastale ed estratto di mappa dei terreni oggetto dell'acquisto e certificati catastali degli immobili eventualmente già posseduti dal richiedente;

4) copia del contratto di affittanza o di denunzia verbale di contratto di affitto terreni registrata o dichiarazione rilasciata dal concedente ed autenticata nei modi di cui al precedente punto 2), concernenti i terreni eventualmente condotti in affito o a mezzadria o per altro titolo dal richiedente, con la indicazione della superficie e dei relativi estremi catastali.

Non possono essere accolte domande concernenti operazioni di acquisto già effettuate con la corresponsione del prezzo.

Possono essere presentate domande anche per acquisti già definiti con la stipula di contratto notarile, purchè non siano trascorsi 30 giorni dalla data della stipula di detto atto e semprechè dall'atto risulti che al pagamento del prezzo si farà fronte con il ricavato di un mutuo oppure che, nelle more dell'ottenimento del medesimo, si è fatto fronte al pagamento del prezzo ricorrendo a prestito bancario o da parte di terzi.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio si pronuncia sulla congruità del prezzo d'acquisto dei fondi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda corredata dai prescritti documenti.

Art. 5.

Ai mutui di cui al precedente articolo 2 si applicano, in quanto non contrastanti con le norme di cui alla presente legge, oltre alle disposizioni ed alle agevolazioni di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, anche le disposizioni di cui all'art. 3, secondo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590.

Art. 6.

Agli acquisti agevolati a termini della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, settimo comma, all'art. 9, all'art. 25, primo comma, all'art. 29 ed all'art. 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il beneficio della concessione del contributo negli interessi di cui alla presente legge non può essere cumulato, per gli stessi acquisti, con altre provvidenze contributive o creditizie previste dalle vigenti disposizioni statali in materia.

Il contributo non può essere ceduto senza il preventivo assenso dell'assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana.

Art. 7.

Nella concessione dei nulla-osta per l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla presente legge deve essere data preferenza:

1) alle operazioni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni;

2) alle operazioni concernenti acquisti proposti da coltivatori già insediati sui fondi;

3) alle operazioni che, realizzando un accorpamento, rivestono finalità di ricomposizione fondiaria;

4) alle operazioni per le quali, pur non ottenendosi un accorpamento, si realizza un arrotondamento della proprietà aziendale.

Art. 8.

Le operazioni di mutuo contemplate dalla presente legge sono assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario di garanzia, di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, numero 454; nei riguardi della stessa si applicano le disposizioni contenute nel citato articolo e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle di cui agli articoli 36, primo e secondo comma, e 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Tale garanzia, secondo quanto disposto dall'art. 6, primo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, si estende sino all'ammontare della complessiva perdita che gli istituti mutuanti dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento della procedura di riscossione coattiva sui beni delle ditte inadempienti per almeno due rate annuali o semestrali consecutive.

Art. 9.

L'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nel Friuli-Venezia Giulia è autorizzato a concedere anticipazioni, sino al 70 per cento della spesa ritenuta congrua dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, ai soggetti contemplati dall'art. 1 della presente legge, dall'art. 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nonché dall'art. 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590, che hanno presentato domanda volta ad ottenere le agevolazioni creditizie previste dalle leggi sopraindicate e che si trovino in particolari condizioni di bisogno e urgenza.

Sugli importi ottenuti i beneficiari verseranno all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura un interesse pari all'uno per cento.

Eventuali spese relative alle suddette anticipazioni saranno a carico dell'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura.

La somma ricevuta quale anticipo sarà restituita all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura subito dopo l'erogazione del mutuo.

Alternativamente i soggetti di cui al primo comma del presente articolo potranno ottenere dall'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura garanzia fidejussoria su eventuali operazioni di anticipo contratte con Istituti di credito o con terzi.

Art. 10.

Per gli interventi di cui al precedente articolo l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura potrà utilizzare i fondi stanziati con l'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 1970, numero 49, e con l'art. 1 della legge regionale 19 gennaio 1972, n. 4, nonché altri fondi che saranno erogati a tale scopo dall'Amministrazione regionale a favore dell'ente medesimo.

Art. 11.

In relazione al disposto dell'art. 2 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972, è istituito - al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 780 con la denominazione: « Contributi negli interessi sui mutui erogati a termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento, a favore dei coltivatori diretti, affittuari coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti e salariati, nonchè delle cooperative agricole, per acquisti di fondi rustici ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni » e con lo stanziamento di lire 200 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 1000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1972 (rubrica n. 5 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 200 milioni relativo all'annualità dell'esercizio finanziario 1972 fa carico al precitato capitolo 780 e quello di pari importo conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 2001 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 16 maggio 1973

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1973, n. **46**.

Interventi regionali per l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore delle unità attive appartenenti alle categorie dei coltivatori diretti, degli esercenti attività commerciali e degli artigiani, nonchè a favore dei rispettivi familiari conviventi ed a carico.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » *della Regione n.* 24 *del* 29 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nella spesa per l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore dei coltivatori diretti, degli esercenti attività commerciali e degli artigiani aventi titolo all'assistenza malattia in forza della normativa statale vigente, iscritti come unità attive presso le competenti casse mutue, nonchè a favore dei rispettivi familiari conviventi ed a carico, iscritti presso tali casse, semprechè a detti beneficiari l'assistenza farmaceutica non spetti in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia o per altro titolo.

Art. 2.

Per la ripartizione dell'importo annuo disponibile, la concessione, l'erogazione e la rendicontazione delle somme attribuite a ciascuna cassa mutua, per le modalità d'impiego dei contributi suddetti nonchè per il compenso da assegnare alle casse stesse per la gestione del servizio, valgono le norme previste dalla legge regionale 25 marzo 1971, n. 10, modificata ed integrata dalla legge regionale 9 marzo 1973, n. 19.

Art. 3.

I benefici previsti dalla presente legge saranno concessi sino a quando con legge statale non saranno stabilite analoghe provvidenze.

Art. 4.

Per gli scopi previsti dall'articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1973, secondo semestre, e di lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1976.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 viene istituito - al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 10 - Categoria IV - il capitolo 1571 con la seguente denominazione: « Contributi, ivi compresi i relativi compensi per la gestione del servizio, alle casse mutue provinciali di malattia per l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore dei coltivatori diretti, degli esercenti attività

commerciali e degli artigiani aventi titolo all'assistenza malattia in forza della normativa statale vigente, iscritti come unità attive presso le competenti casse mutue, nonchè a favore dei rispettivi familiari conviventi ed a carico, iscritti presso tali casse» e con lo stanziamento di lire 300 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa di bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (rubrica n. 12 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 300 milioni relativo all'esercizio finanziario 1973 fa carico al sopraccitato capitolo 1571 e quello di lire 600 milioni autorizzato per ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1976 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, facendo fronte alla maggior spesa di lire 300 milioni con la cessazione della spesa, per pari importo, autorizzata con la legge regionale 25 marzo 1971, n. 10, fino all'esercizio finanziario 1973.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 17 maggio 1973

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1973, n. 47.

Provvedimenti per agevolare la formazione di personale sanitario non medico.

(*Pubblicata nel* «Bollettino Ufficiale» *della Regione n.* 24 *del* 29 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad agevolare la frequenza delle scuole per infermieri professionali, per vigilatrici d'infanzia, per ostetriche, per assistenti sanitarie visitatrici, per infermiere ed infermieri generici, per puericultrici, per tecnici di radiologia, per tecnici di anatomia patologica, per fisiochinesiterapisti, nonché dei corsi di specializzazione organizzati dalle scuole medesime e dei corsi di perfezionamento per tecnici di laboratorio e per dietisti.

Art. 2.

A tale scopo l'Amministrazione regionale può concedere assegni di studio a favore degli allievi, frequentanti le scuole o i corsi di cui all'articolo 1, che non godono di retribuzione derivante da rapporto di lavoro.

Art. 3.

Gli assegni di studio sono fissati in lire 200 mila annue.

Possono ottenere l'assegno di studio gli allievi che appartengono a famiglie aventi un reddito complessivo annuo netto non superiore all'importo di lire 2.000.000, se trattasi di reddito da lavoro dipendente od artigianale o di coltivatore diretto, od all'importo di lire 1.500.000, se trattasi di reddito da ogni altra fonte, aumentato di lire 200.000 per ciascun componente, escluso il capo famiglia, a meno che tale non sia l'allievo medesimo.

Gli enti gestori delle scuole o dei corsi debbono far pervenire all'assessorato dell'igiene e della sanità, entro e non oltre il 15 novembre di ciascun anno, le domande degli allievi corredate dalla documentazione attestante le condizioni economiche di cui al precedente comma e da una dichiarazione circa la durata del corso.

L'assegno di studio viene attribuito secondo graduatoria formulata sulla base delle condizioni economiche e dello stanziamento di bilancio.

Il relativo piano di ripartizione viene deliberato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore all'igiene e alla sanità.

L'erogazione degli assegni di studio è disposta tramite gli Enti gestori delle singole scuole o corsi, ai quali è fatto obbligo di fornire la documentazione dell'avvenuto pagamento.

L'erogazione degli assegni di studio non avrà luogo, o sarà sospesa, quando l'allievo si ritiri dal corso ovvero quando non risulti meritevole a causa di assenze prolungate e non giustificate o di gravi motivi disciplinari.

Art. 4.

Per le finalità previste dal precedente art. 2, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1973 la spesa di lire 150 milioni.

Lo stanziamento relativo all'esercizio finanziario 1973, eventualmente non impegnato in detto esercizio, potrà essere utilizzato anche nell'esercizio finanziario 1974.

Art. 5.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 è istituito - al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 6 - Categoria IV - il capitolo 1361 con la denominazione: «Provvedimenti per agevolare la formazione di personale sanitario non medico» e con lo stanziamento di lire 150 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (rubrica n. 6 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 150 milioni relativo all'esercizio finanziario 1973 fa carico al precitato capitolo 1361.

Art. 6.

La legge regionale 25 marzo 1968, n. 19, come modificata dalla legge regionale 28 novembre 1971, n. 53, è abrogata con effetto dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 18 maggio 1973

BERZANTI

(8526)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.